

## **Gli Idr non di ruolo**

**(Sergio Ciatelli – Prontuario giuridico IRC - settima edizione – 2012)**

Agli Idr che non appartengono ai ruoli dell'Irc continua ad applicarsi il precedente stato giuridico, quale risulta ancora regolato dalla legge 824/30, basata sul Concordato del 1929, e dal TU del 1994, che ha confermato quel quadro giuridico, attribuendo a tutti gli Idr lo status di incaricati annuali. La legge 186/03, art. 3, c. 10, ha previsto infatti che «per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio». La clausola relativa all'indicazione del dirigente regionale non sembra finora aver trovato concreta applicazione, anche se il coinvolgimento del livello regionale potrebbe garantire un maggiore rispetto delle quote di organico fissate dalla legge 186/03 e dei criteri di attribuzione dell'orario di incarico.

I contratti collettivi di lavoro hanno inquadrato finora gli Idr tra il personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato, pur riconoscendo loro il diritto alla conferma del contratto «qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge» (Ccnl 2006-09, art. 40, c. 5) ed equiparandoli al personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato in materia di ferie, permessi, assenze e aspettative, ove siano in servizio con orario completo e da più di quattro anni (Ccnl 2006-09, art. 18, c. 1, e art. 19, c. 1).

Da detto quadro normativo deriva la distinzione tra Idr stabilizzati e non stabilizzati, che continua a valere per gli Idr non di ruolo e che è determinata dal possesso congiunto di due requisiti (anzianità superiore a quattro anni e incarico ad orario completo), i quali trovano il loro fondamento nella legge 312/80, art. 53, ultimo comma. Questa norma,

infatti, introdusse la possibilità di agganciare la progressione economica degli Idr a quella del personale di ruolo qualora essi fossero in possesso dei citati requisiti. Negli anni successivi si è sempre fatto riferimento a quella legge e a quelle condizioni, che sono state confermate dal Dpr. 399/88, all'art. 3, per riconoscere il diritto ad ulteriori miglioramenti economici e normativi.

Gli Idr stabilizzati (con incarico a orario completo e almeno quattro anni di anzianità) godono di fatto di un trattamento equiparato a quello del personale di ruolo: l'equiparazione è praticamente totale da un punto di vista economico, mentre manca qualche riconoscimento dal punto di vista giuridico, dato che l'assenza di un vero e proprio ruolo ordinario costringe a continue interpretazioni per valutare l'applicabilità di alcuni istituti giuridici espressamente previsti per il solo personale con contratto a tempo indeterminato.

Gli Idr non stabilizzati hanno invece il normale status del personale con contratto a tempo determinato e possono solo aspirare a passare nella categoria più garantita, una volta raggiunta l'anzianità prescritta e ottenuto l'incarico a orario completo. Il Ccnl del 1995 introdusse a suo tempo alcune raccomandazioni tendenti ad estendere negli anni il numero degli Idr stabilizzati. Tali raccomandazioni, confermate ed esplicitate dalle CCMM 302/95 e 158/96, nonché dai successivi Ccnl, hanno fatto progressivamente aumentare il numero degli stabilizzati.

Nel caso in cui gli Idr stabilizzati perdano il loro status per temporanea riduzione del numero di ore di incarico, si applica loro la condizione di non stabilizzati per tutto il tempo in cui permangono in tale stato. Pertanto, la progressione economica viene sospesa e trasformata in attribuzione degli aumenti biennali, secondo quanto previsto dalla CM 2/01. Nel momento in cui dovessero tornare ad avere l'orario completo, essi rientrano nella condizione di stabilizzati riprendendo anche la progressione economica.